

Ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA)

Modifica del 23 ottobre 2013

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 1° settembre 2010¹ concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali è modificata come segue:

Sostituzione di un'abbreviazione

In tutta l'ordinanza «UFV» è sostituito con «USAV».

Art. 4 cpv. 1

¹ L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) provvede allo sviluppo e alla gestione del sistema d'informazione elettronico.

Art. 13 cpv. 3 lett. c n. 2 e 3, come pure 4 lett. c e d

³ I collaboratori delle autorità cantonali hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati:

- c. provenienti da un'unità amministrativa diversa dalla propria che:
 2. hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le corrispondenti domande, proposte e rapporti, oppure
 3. hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.

⁴ I membri della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati:

- c. provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto autorizzazioni per esperimenti sugli animali, per centri di detenzione di animali da laboratorio o per la produzione di animali geneticamente modificati, comprese le corrispondenti domande, proposte e rapporti;

¹ RS 455.61

- d. provenienti da tutti i Cantoni, che hanno come oggetto decisioni su linee con mutazioni patologiche, comprese le relative notifiche e proposte.

Art. 16 Pubblicazione di dati

L'informazione del pubblico di cui all'articolo 20a LPAn e la statistica degli esperimenti sugli animali di cui all'articolo 36 LPAn si fondano sui dati contenuti nel sistema d'informazione elettronico.

II

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

¹ Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

² L'articolo 16 entra in vigore il 1° maggio 2014.

23 ottobre 2013

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Contenuto del sistema d'informazione elettronico e diritti di accesso

1. Ruolo degli utenti

DCD	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio
CU	Capounità di un istituto o di un laboratorio
RE	Responsabile d'esperimento in un istituto o in un laboratorio
PE	Persona che esegue gli esperimenti su animali in un istituto o in un laboratorio
IPA	Incaricato centrale della protezione degli animali di un servizio sovraordinato preposto a diversi istituti, laboratori o centri di detenzione di animali da laboratorio
ILPA	Incaricato locale della protezione degli animali di un istituto, laboratorio o centro di detenzione di animali da laboratorio
CO-CT	Collaboratore dell'autorità cantonale che si occupa dell'esecuzione delle disposizioni sulla sperimentazione animale previste nella legislazione sulla protezione degli animali
CO-COM	Membro della commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali
CO-USAV	Collaboratore dell'USAV che si occupa dell'alta vigilanza nell'ambito della sperimentazione animale
AS	Persona che ha il ruolo di amministratore del sistema d'informazione elettronico

2. Fonti dei dati

IST	Inserimento manuale da parte di CU, RE, PE, IPA o ILPA Importazione, tramite un'interfaccia sicura, dai sistemi d'informazione di istituti o di laboratori
CD	Inserimento manuale da parte di DCD, IPA o ILPA Importazione, tramite un'interfaccia sicura, dai sistemi d'informazione dei centri di detenzione degli animali da laboratorio
CT	Inserimento manuale da parte di CO-CT
COM	Inserimento manuale da parte di CO-COM
USAV	Inserimento manuale da parte di CO-USAV
SISTEMA	Generato dal sistema

3. Diritti di accesso

- 3.1 Si distinguono i diritti di accesso seguenti:
- W Diritto di lettura e diritti completi di modifica (incluse la generazione e la cancellazione) nell'intero ambito di competenza
 - R Diritto di lettura, ma nessun diritto di modifica nell'intero ambito di competenza
 - Nessun accesso
- 3.2 I diritti di accesso dipendono:
- dall'ambito di competenza dell'utente;
 - dall'oggetto a cui si intende accedere;
 - dallo stato di trattamento dell'oggetto.
- 3.3 Gli ambiti di competenza sono stabiliti nel modo seguente:

Utente	Ambito di competenza
Tutti	<ul style="list-style-type: none"> – i dati inseriti dall'utente medesimo – i dati che concernono l'utente
DCD	<ul style="list-style-type: none"> – il proprio centro di detenzione di animali da laboratorio – le persone all'interno di tale centro – le autorizzazioni per gli esperimenti sugli animali che si trovano nel centro di detenzione di animali da laboratorio
CU	<ul style="list-style-type: none"> – gli esperimenti in quanto CU – le persone del proprio istituto o laboratorio – le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora il DCD conceda questi diritti
RE	<ul style="list-style-type: none"> – i propri esperimenti – le proprie linee o ceppi animali nel centro di detenzione di animali da laboratorio, qualora il DCD conceda questi diritti
PE	<ul style="list-style-type: none"> – gli esperimenti ai quali collabora
IPA	<ul style="list-style-type: none"> – le persone e gli esperimenti negli istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio di sua competenza, nell'ambito dei diritti stabiliti dall'istituto, dal laboratorio o dal centro di detenzione di animali da laboratorio
ILPA	<ul style="list-style-type: none"> – le persone e gli esperimenti nell'istituto, nel laboratorio o nel centro di detenzione di animali da laboratorio
CO-CT	<ul style="list-style-type: none"> – il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori e centri di detenzione di animali da laboratorio – le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di tutta la Svizzera

Utente	Ambito di competenza
CO-COM	<ul style="list-style-type: none"> – il proprio Cantone, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni – settore della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento se la commissione per gli esperimenti sugli animali partecipa alla sua gestione
CO-USAV	<ul style="list-style-type: none"> – l'intera Svizzera, eccetto i settori di competenza di istituti, laboratori, centri di detenzione di animali da laboratorio e dei Cantoni – le persone, gli istituti, i laboratori e i centri di detenzione di animali da laboratorio di tutta la Svizzera – le specifiche impostazioni del sistema di un Cantone o di un istituto
AS	– tutti i dati del sistema d'informazione elettronico

3.4 Per quanto riguarda i singoli oggetti, i diritti di accesso sono stabiliti alla cifra 5.

3.5 A seconda dello stato di elaborazione dei singoli oggetti si applicano i diritti di accesso seguenti:

- per un oggetto in fase di allestimento solo l'istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio ha i diritti di lettura e modifica;
- se un oggetto viene trasmesso ufficialmente al Cantone, l'istituto, il laboratorio o il centro di detenzione di animali da laboratorio perde i propri diritti di modifica e l'autorità cantonale acquisisce i diritti di lettura e modifica nei limiti di cui al numero 5;
- se l'autorità cantonale ha emesso una decisione in merito all'oggetto o ha inoltrato un rapporto, l'USAV acquisisce i diritti di lettura e modifica nei limiti di cui al numero 5.

4. Liste di riferimento (art. 10 cpv. 1 lett. c)

Le liste di riferimento sono liste di nozioni impiegate nell'ambito delle diverse funzionalità del sistema per garantire l'utilizzo uniforme dei termini.

Il sistema contiene le seguenti liste di riferimento:

- fornitori registrati;
- centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati, inclusi i luoghi in cui sono detenuti gli animali;
- linee animali, ceppi animali, specie animali e gruppi di animali;
- settori specializzati;

- elenchi di Paesi;
- lista di direttive;
- lista degli uffici veterinari cantonali, inclusi gli indirizzi e altri recapiti.

5. Diritti di accesso dei diversi utenti ai dati del sistema d'informazione elettronico

Le persone che hanno diritti di modifica durante una determinata fase di elaborazione possono accedere al sistema contemporaneamente o una dopo l'altra. Le relative norme tecniche sono indicate nello stesso sistema d'informazione elettronico.

Oggetto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue gli esperimenti su animali	Incaricato centrale della protezione degli animali	Incaricato locale della protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della commissione per gli esperimenti sugli animali	Collaboratore USAV	Amministratore del sistema	
5.1 Dati relativi all'istituto, al laboratorio o al centro di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. a)												
5.1.1	Nome, indirizzo, lingua, telefono, fax, e-mail, n. RIS secondo l'articolo 3 capoverso 2 lettera c dell'ordinanza del 30 giugno 1993 ² sul Registro delle imprese e degli stabilimenti	IST, CD, CT	W	W	R	R	R	R	W	R	W	W
5.2 Dati relativi a persone (art. 10 cpv. 1 lett. a)												
5.2.1	Cognome, nome, numero dell'ufficio, tel., fax, cellulare, e-mail	IST, CD, CT	W	W	R ³	R	R	W	W	R	W	W
5.2.2	Appartenenza all'istituto, al laboratorio o al centro di detenzione di animali da laboratorio e ruolo subordinato di collaboratori nel proprio settore di competenza	IST, CD, CT	W	W	R	R	R	W	W	R	W	W

² RS 431.903

³ Diritto di lettura per i propri dati, diritto di modifica nei campi del numero dell'ufficio, del telefono, del fax e del cellulare.

Oggetto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue gli esperimenti su animali	Incaricato centrale della protezione degli animali	Incaricato locale della protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della commissione per gli esperimenti sugli animali	Collaboratore USAV	Amministratore del sistema	
5.3 Dati relativi alle autorizzazioni di esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)												
5.3.1	Allestimento della domanda (modulo A; allegati inclusi) da parte dell'istituto o del laboratorio	IST	–	W	W	W	R ⁴	W	–	–	–	–
5.3.2	Presentazione della domanda all'autorità cantonale	IST	–	W	–	–		W ⁵	–	–	–	–
5.3.3	Domanda presentata all'autorità cantonale (modulo A; allegati inclusi)	CT	–	R	R	R	R	R	W ⁶		–	–
5.3.4	Inserimento di annotazioni del CO-CT	CT	–	–	–	–	–	–	W	–	–	–
5.3.5	Domande dell'autorità cantonale o della commissione per gli esperimenti su animali (commissione) relative al modulo A	CT, COM	–	–	–	–	–	–	W	W ⁷	–	–

⁴ A seconda dell'istituto o del laboratorio è obbligatorio o facoltativo che l'incaricato centrale della protezione degli animali controlli e commenti le domande di eseguire esperimenti sugli animali.

⁵ A seconda dell'istituto o del laboratorio, anche l'incaricato locale della protezione degli animali può presentare la domanda all'autorità cantonale.

⁶ Il Cantone ha un diritto di modifica soltanto in alcuni campi a contenuto tecnico, in modo da poter apportare le necessarie correzioni: tipo di domanda, codice di provenienza degli animali, dati statistici (scopo dell'esperimento, correlazione con malattie, rapporto con le disposizioni legali).

⁷ A seconda del Cantone, i membri della commissione per gli esperimenti su animali possono inviare in maniera autonoma domande agli istituti o ai laboratori.

Oggetto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue gli esperimenti su animali	Incaricato centrale della protezione degli animali	Incaricato locale della protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della commissione per gli esperimenti sugli animali	Collaboratore USAV	Amministratore del sistema
5.3.6 Risposte dell'istituto o del laboratorio alle domande sul modulo A	IST	–	W	W	W	R	W	R	R	–	–
5.3.7 Esame della domanda da parte della commissione (allegati inclusi)	CT	–	–	–	–	–	–	W	R	–	–
5.3.8 Inserimento di annotazioni del CO-COM	COM	–	–	–	–	–	–	–	W	–	–
5.3.9 Proposta di decisione della commissione sottoposta all'autorità cantonale (allegati inclusi)	COM	–	–	–	–	–	–	R	W	–	–
5.3.10 Redazione della decisione sull'esperimento su animali da parte dell'autorità cantonale (modulo B; allegati inclusi)	CT	–	–	–	–	–	–	W	–	–	–
5.3.11 Notifica della decisione sull'esperimento su animali (modulo B; allegati inclusi e proposta della Commissione per gli esperimenti su animali)	CT	R	R	R	R	R	R	W ⁸	R ⁹	R	–
5.3.12 Inserimento di annotazioni del CO-USAV	USAV	–	–	–	–	–	–	–	–	W	–

⁸ Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

⁹ Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti su animali.

Oggetto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capunità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue gli esperimenti su animali	Incaricato centrale della protezione degli animali	Incaricato locale della protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della commissione per gli esperimenti sugli animali	Collaboratore USAV	Amministratore del sistema	
5.4 Dati relativi alle autorizzazioni di centri di detenzione di animali da laboratorio (CD) e alle autorizzazioni semplificate per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)												
5.4.1	Allestimento della domanda da parte del CD (allegati inclusi)	CD	W	-	-	-	R	W	-	-	-	-
5.4.2	Presentazione della domanda all'autorità cantonale	CD	W	-	-	-	-	W ¹⁰	-	-	-	-
5.4.3	Domanda presentata all'autorità cantonale (allegati inclusi)	CD	R	-	-	-	R	R	R	R	-	-
5.4.4	Inserimento di annotazioni del CO-CT	CT	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
5.4.5	Redazione da parte dell'autorità cantonale della decisione concernente la domanda del CD (allegati inclusi)	CT	-	-	-	-	-	W	-	-	-	-
5.4.6	Notifica da parte del CT della decisione sulla domanda del CD (allegati inclusi)	CT	R	-	-	-	R	R	W ¹¹	R ¹²	R	-
5.4.7	Inserimento di annotazioni del CO-USAV	USAV	-	-	-	-	-	-	-	-	W	-

¹⁰ A seconda dell'istituto o del laboratorio, anche l'incaricato locale della protezione degli animali può presentare la domanda all'autorità cantonale.

¹¹ Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

¹² Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti su animali.

Oggetto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue gli esperimenti su animali	Incaricato centrale della protezione degli animali	Incaricato locale della protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della commissione per gli esperimenti sugli animali	Collaboratore USAV	Amministratore del sistema
5.5 Dati relativi alla decisione sull'ammissibilità di linee e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)											
5.5.1 Allestimento della notifica delle linee e dei ceppi animali con mutazioni patologiche da parte dell'istituto o del laboratorio (allegati inclusi)	CD, IST	W	W	W	W	-	W	-	-	-	-
5.5.2 Presentazione della notifica all'autorità cantonale	CD	W	-	W	-	-	W ¹³	-	-	-	-
5.5.3 Notifica presentata all'autorità cantonale (allegati inclusi)	CD	R	R	R	R	R	R	R	-	-	-
5.5.4 Inserimento di annotazioni del CO-CT	CT	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-
5.5.5 Domande dell'autorità cantonale o della commissione sulla notifica	CT, COM	-	-	-	-	-	-	W	W ¹⁴	-	-
5.5.6 Risposte dell'istituto, del laboratorio o del centro di detenzione di animali da laboratorio alle domande	CD, IST	W	W	W	W	R	W	R	R	-	-
5.5.7 Esame della notifica da parte della commissione (allegati inclusi)	CT	-	-	-	-	-	-	W	R	-	-

¹³ A seconda dell'istituto o del laboratorio, anche l'incaricato locale della protezione degli animali può presentare la domanda all'autorità cantonale.

¹⁴ A seconda del Cantone, i membri della commissione per gli esperimenti su animali possono inviare in maniera autonoma domande agli istituti o ai laboratori.

Oggetto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue gli esperimenti su animali	Incaricato centrale della protezione degli animali	Incaricato locale della protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della commissione per gli esperimenti sugli animali	Collaboratore USAV	Amministratore del sistema
5.5.8 Proposta di decisione della commissione sottoposta all'autorità cantonale (allegati inclusi)	COM	-	-	-	-	-	-	R	W	-	-
5.5.9 Redazione da parte dell'autorità cantonale della decisione sull'ammissibilità delle linee e ceppi animali con mutazioni patologiche (allegati inclusi)	CT	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-
5.5.10 Notifica della decisione (allegati inclusi e proposta della Commissione per gli esperimenti su animali)	CT	R	R	R	R	R	R	W ¹⁵	R ¹⁶	R	-
5.5.11 Inserimento di annotazioni del CO-USAV	USAV	-	-	-	-	-	-	-	-	W	-
5.6 Dati relativi alla sorveglianza degli esperimenti sugli animali e dei centri di detenzione degli animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)											
5.6.1 Pianificazione dell'ispezione (data, ispettori, aziende, ecc.)	CT	-	-	-	-	-	-	W	R ¹⁷	-	-
5.6.2 Rapporto d'ispezione con le lacune riscontrate (allegati inclusi)	CT, COM	R	R	R	R	R	-	W	W	-	-

¹⁵ Diritto di lettura per tutti i Cantoni.

¹⁶ Diritto di lettura per tutte le commissioni per gli esperimenti su animali.

¹⁷ A seconda del Cantone, i membri della commissione per gli esperimenti su animali hanno un diritto di lettura per i documenti dell'ispezione.

Oggetto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue gli esperimenti su animali	Incaricato centrale della protezione degli animali	Incaricato locale della protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della commissione per gli esperimenti sugli animali	Collaboratore USAV	Amministratore del sistema
5.6.3 Inserimento di annotazioni del CO-CT	CT	–	–	–	–	–	–	W	–	–	–
5.6.4 Decisione	CT	R	R	R	R	R	R	W	R	R	–
5.6.5 Dati sulla formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento (allegati inclusi)	IST, CD, CT	W	W	W	W	R	W	W	R	W	R
5.6.6 Verifica / approvazione dei certificati di formazione, perfezionamento e aggiornamento	CT	R	R	R	R	R	R	W	R	R	–
5.7 Dati provenienti dai rapporti sugli esperimenti sugli animali (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)											
5.7.1 Bozza di rapporto dell'istituto o del laboratorio (modulo C; allegati inclusi)	IST	–	W	W	W	R	W	–	–	–	–
5.7.2 Presentazione del rapporto all'autorità cantonale	IST	–	W	–	–	–	W	–	–	–	–
5.7.3 Rapporto presentato all'autorità cantonale (modulo C; allegati inclusi)	IST	–	R	R	R	R	R	R	R	–	–
5.7.4 Inserimento di annotazioni del CO-CT	CT	–	–	–	–	–	–	W	–	–	–
5.7.5 Domande dell'autorità cantonale	CT	–	–	–	–	–	–	W	–	–	–

Oggetto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capunità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue gli esperimenti su animali	Incaricato centrale della protezione degli animali	Incaricato locale della protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della commissione per gli esperimenti sugli animali	Collaboratore USAV	Amministratore del sistema
5.7.6 Correzione del rapporto da parte dell'istituto, del laboratorio o del centro di detenzione di animali da laboratorio	IST	-	W	W	W	R	W	R	R	-	-
5.7.7 Correzioni statistiche da parte del CO-CT	CT	R	R	R	R	R	R	R	W	-	-
5.7.8 Approvazione ed eventuale correzione del rapporto da parte dell'autorità cantonale	CT	R	R	R	R	R	R	W	R	R	-
5.7.9 Inserimento di annotazioni del CO-USAV	USAV	-	-	-	-	-	-	-	-	W	-
5.7.10 Correzioni statistiche da parte del CO-USAV	USAV	R	R	R	R	R	R	R	R	W	-
5.8 Dati provenienti dai rapporti sui centri di detenzione di animali da laboratorio (art. 10 cpv. 1 lett. b e cpv. 2)											
5.8.1 Bozza di rapporto del centro di detenzione di animali da laboratorio (allegati inclusi)	CD	W	W	W	-	R	W	-	-	-	-
5.8.2 Presentazione del rapporto all'autorità cantonale	CD	W	-	-	-	-	W	-	-	-	-
5.8.3 Rapporto presentato all'autorità cantonale (allegati inclusi)	CD	R	R	R	-	R	R	R	R	-	-
5.8.4 Domande dell'autorità cantonale	CT	-	-	-	-	-	-	W	-	-	-

Oggetto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue gli esperimenti su animali	Incaricato centrale della protezione degli animali	Incaricato locale della protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della commissione per gli esperimenti sugli animali	Collaboratore USAV	Amministratore del sistema
5.8.5 Correzione del rapporto da parte del centro di detenzione di animali da laboratorio	CD	W	W	W	–	R	W	R	R	–	–
5.8.6 Correzioni statistiche da parte del CO-CT	CT	R	R	R	R	R	R	R	W	–	–
5.8.7 Approvazione ed eventuale correzione del rapporto da parte dell'autorità cantonale	CT	R	R	R	R	R	R	W	R	R	–
5.8.8 Correzioni statistiche da parte del CO-USAV	USAV	R	R	R	R	R	R	R	R	W	–
5.9 Scheda tecnica per linee geneticamente modificate e ceppi con mutazioni patologiche (art. 10 cpv. 1 lett. b)											
5.9.1 Redazione della scheda tecnica	CD, IST	W	W	W	–	R	W	–	–	–	–
5.9.2 Presentazione della copia della scheda tecnica unitamente alla domanda, al rapporto o alla notifica	CD	W	W	R	R	R	W	R	R	R	–
5.10 Varie (art. 10 cpv. 1 lett. c e d)											
5.10.1 Compendi statistici, interrogazioni preparate	USAV, SISTEM A	–	–	–	–	–	–	R	–	R	W

Oggetto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue gli esperimenti su animali	Incaricato centrale della protezione degli animali	Incaricato locale della protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della commissione per gli esperimenti sugli animali	Collaboratore USAV	Amministratore del sistema
5.10.2 Dati relativi alle spese e alla fatturazione	CT	-	-	-	-	-	-	W		-	-
5.10.3 Dati sulle impostazioni del sistema	CT, USAV	-	-	-	-	-	-	-	-	W	W
5.10.4 Gestione degli indirizzi (centro di detenzione di animali da laboratorio, fornitori, ecc.)	CT, USAV	-	-	-	-	-	-	R	-	W	-
5.10.5 Gestione delle specie, delle linee e dei ceppi animali	USAV	-	-	-	-	-	-	-	-	W	-
5.10.6 Messaggi di errore (Event Log)	SISTEM A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R
5.10.7 Dati storicizzati	SISTEM A	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
5.10.8 Impostazione dei parametri	SISTEM A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
5.10.9 Aggiornamento della guida del sistema e dei messaggi di errore	SISTEM A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W

Oggetto	Provenienza dei dati	Direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio	Capounità	Responsabile d'esperimento	Persona che esegue gli esperimenti su animali	Incaricato centrale della protezione degli animali	Incaricato locale della protezione degli animali	Collaboratore del Cantone	Membro della commissione per gli esperimenti sugli animali	Collaboratore USAV	Amministratore del sistema
5.10.10 Aggiornamento delle versioni linguistiche	SISTEM A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
5.10.11 Interrogazione della banca dati	Tutti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	W
5.10.12 Liste di riferimento	IST, CT, USAV	R	R	R	R	R	R	R	R	W	-

